CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Calabria
Catanzaro, via E. Buccarelli n. 28

Avvisi in interruzione per decesso del ricorrente/erede
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)

I giudizi relativi ai ricorsi sotto elencati sono stati dichiarati interrotti per decesso del ricorrente/erede. Al riguardo si avvertono gli eredi che, se interessati alla prosecuzione del giudizio, dovranno produrre istanza di riassunzione, indirizzata al Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. In mancanza, i giudizi verranno dichiarati estinti d'ufficio.

Numero ricorso	Nome parte	Data di nascita	Comune di nascita	Data decesso	Ultimo Comune di residenza	Data Udienza
5949	CARROZZINO SILVIO	18/11/1950	ACQUAPPESA (CS)	09/02/2006	ACQUAPPESA (CS)	09-giu-10
12708	CARIO SEBASTIANO	16/02/1906	SAN MANGO D'AQUINO (CZ)	18/01/1991	NOCERA TERINESE (CZ)	04-giu-10
12714	ZACCARO ANTONIO	17/06/1916	FRASCINETO (CS)	02/10/2006	BRASILE	10-giu-10
15109	BARBIERI GREGORIO	09/11/1902	MAIRATO (VV)	12/10/1969	CANADA	04-giu-10
15485	DI SANTO GIUSEPPE	02/05/1890	BELVEDERE MARITTIMO (CS)	Anno 1977	ARGENTINA	03-giu-10
18239	MARTINO VIRGILIO	22/01/1933	LUNGRO (CS)	09/09/1993	LUNGRO (CS)	14-lug-10

Catanzaro, 03 settembre 2010

Il Direttore della Segreteria
Mario PRESENTINO

C102698 (Gratuito).

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro

Notifica per pubblici proclami

Cristiano Francesco dipendente dal Ministero Interno dal 1° ottobre 1981 partecipò a selezione per posizione economica C1S anno 1999.

Non essendo stata valutata come anzianità il servizio militare successivamente prestato non ha vinto la selezione; ha adito il Giudice del Lavoro di Roma per il diritto al punteggio per servizio militare effettuato dopo nomina in ruolo o da 1° ottobre 1981 fino alla effettiva presa di servizio con attribuzione della posizione economica C1S, pagamento delle differenze retributive determinande con successivo ricorso, vittoria di spese ed onorari.

Dopo remissione al giudice di I° grado per integrazione del contraddittorio da parte della Corte d'Appello, il ricorso veniva rigettato, dopo l'integrazione per pubblici proclami, con sentenza 14890/07, appellata con ricorso 7403/2008 per i seguenti motivi: la domanda è correttamente impostata e chiaramente articolata; va escluso che la decorrenza giuridica non possa essere valutata; la valutazione del servizio militare non è stata esclusa in sede pattizia prima della conclusione della selezione; la circolare 83 non ha valore interpretativo ma innovativo.

Si conclude per l'accoglimento dell'appello.

Con atto del 18 dicembre 2009 il presidente della Corte d'Appello ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso in appello.

La prossima udienza è fissata al 16 dicembre 2010.

Avv. Paolo Maria Montaldo

TS10ABA9316 (A pagamento).